

ASSEGNAZIONE E UTILIZZAZIONE a.s. 2024/25
VINCOLI E DEROGHE - SOLO DOCENTI

Docenti	Assegnazioni e utilizzazioni provinciali	Assegnazioni interprovinciali	Deroghe
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Assunti a TI fino all'1/9/2022 (GAE/CONCORSI); ✓ Assunti a TD 1/9/21 o 1/9/22 e a TI 1/9/22 o 1/9/23 (GPS di I FASCIA). 	<p>Sì (SENZA BISOGNO DI DEROGHE)</p>	<p>Sì (SENZA BISOGNO DI DEROGHE)</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) sovrannumero o esubero; b) genitore con figlio fino a 12 anni (entro il 31/12/2024); c) invalido con almeno il 67%+disabilità anche non grave (art. 21 L.104/92); d) disabile con connotazione di gravità (art. 33 c.6 L.104/92); e) assistenza al figlio o al coniuge/unione civile/convivente con disabilità grave; al parente o affine entro il 3° grado con disabilità grave (art. 33 cc. 3-6 L.104/92); f) fruizione dei permessi o del congedo biennale (art. 42 d.lgs. 151/01); g) coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile (art.2, cc. 2 e 3, della L.118/1971).
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Neo assunti a TI 1/9/2023 (GAE/CONCORSI/STRAORD.BIS); ✓ Neo assunti a TD 1/9/2023 (STRAORD.BIS); ✓ Assunti a TD 1/9/21 o 1/9/22 e nuovamente assunti a TD 1/9/23 per rinvio o ripetizione dell'anno di formazione e prova (STRAORD.BIS o GPS I FASCIA) 	<p>Sì (SENZA BISOGNO DI DEROGHE)</p>	<p>SOLO CON DEROGHE</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Neo assunti a TD 1/9/23 (GPS I fascia sostegno). 	<p>SOLO CON DEROGHE</p>	<p>SOLO CON DEROGHE</p>	
<p>ATTENZIONE: Tutti gli assunti a tempo determinato devono aver superato l'anno di formazione e prova nell'a.s. 2023/24.</p> <p>Inoltre, i neo assunti a TD su sostegno I fascia GPS (legge 21 giugno 2023, n. 74):</p> <ul style="list-style-type: none"> - si muovono dopo la fase 40 e prima della fase 41 di cui all'Allegato 1 del CCNI 2019/21: Nelle assegnazioni provvisorie interprovinciali precedono i docenti titolari su posto comune che stanno per concludere il corso di specializzazione sul sostegno o che, in subordine, hanno maturato almeno un anno di servizio sul sostegno, e che richiedono anche posti di sostegno (questi ultimi, infatti, rientrano, nella fase 41). - qualora siano stati dichiarati in sovrannumero rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo, partecipano alla mobilità annuale in qualità di perdenti posto. 			

ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONI COMUNI

Motivi per cui è possibile richiederla

Si può partecipare all'assegnazione provvisoria, provinciale o interprovinciale, per i soli motivi previsti dagli art. 7 (Docenti) e 17 (ATA) del CCNI 2019/22 e di seguito indicati:

- ✓ ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ✓ ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto;
- ✓ ricongiungimento a parenti e agli affini conviventi purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ✓ gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ✓ ricongiungimento al genitore (anche non convivente).

Nota bene:

Il personale sceglie liberamente a quale familiare ricongiungersi tra quelli indicati dalla norma.

Esempio, il lavoratore coniugato può anche scegliere di ricongiungersi ad un altro familiare (es. figli o genitore).

Inoltre, ai fini del ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile, genitore o figlio non è necessaria la convivenza. Il requisito della convivenza è, invece, obbligatorio, per il ricongiungimento al convivente di fatto o ad altri parenti o affini (es. nonna, zio ecc.).

Quando non è possibile richiederla

- ✓ All'interno del comune di attuale titolarità.

Attenzione: Se si è titolari in una città divisa in più distretti sub comunali (es. Napoli, Roma ecc.), è possibile chiedere assegnazione provvisoria all'interno del proprio comune di titolarità (diviso in più distretti sub comunali) solo se si ha diritto ad una delle precedenzae previste dagli artt. 8 (docenti) e 18 (ATA) del CCNI 2019/21 (es. assistenza al genitore con 104/92, mandato amministrativo, genitore con figlio fino a 6 anni ecc.). Le due fattispecie, titolarità in un comune diviso in più distretti sub comunali e diritto ad una delle precedenzae previste dal CCNI, devono coesistere.

- ✓ nei confronti del personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l'1/9/24 (prossime immissioni in ruolo);
- ✓ per più province;
- ✓ **per i docenti:** non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza se non è stato superato con esito positivo il percorso annuale di formazione iniziale e prova.

ASSEGNAZIONE E RICONGIUNGIMENTO

OBBLIGO DI INSERIMENTO DELLA PRIMA PREFERENZA NEL MODELLO DI DOMANDA

La prima preferenza espressa nel modulo domanda deve essere riferita obbligatoriamente al comune di ricongiungimento (o distretto sub-comunale nelle città metropolitane) del familiare. In questo caso è anche possibile indicare singole scuole senza la necessità di inserire l'intero codice comune/distretto sub comunale.

Esempio, Comune di ricongiungimento Vicenza, è possibile indicare la scuola X, Y e Z del comune di Vicenza.

Nel caso in cui si intendano, invece, esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) anche per altro comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane), è obbligatorio inserire l'intero codice comune/o distretto sub comunale di ricongiungimento prima di una qualsiasi preferenza riferita ad altro comune.

Attenzione: L'obbligo sussiste anche nei casi in cui ci sia una sola scuola esprimibile nel predetto comune di ricongiungimento.

Esempio, Comune di ricongiungimento Vicenza, è possibile indicare le singole scuole X, Y e Z del comune di Vicenza. Se, dopo la scuola Z, invece, si vuole indicare anche un qualsiasi codice riferito ad altro comune, è obbligatorio indicare prima l'intero codice comune di Vicenza.

In caso contrario, la domanda non sarà annullata, ma verranno considerate soltanto le preferenze riferite al comune di ricongiungimento (in questo caso Vicenza) con conseguente non considerazione delle preferenze riferite ad altri comuni.

UTILIZZAZIONE DOCENTI

Motivi per cui è possibile richiederla:

- ✓ docenti in esubero sulla provincia;
- ✓ docenti trasferiti a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario (nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti).
- ✓ docenti che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza e che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda
- ✓ docenti dichiarati idonei all'insegnamento che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;
- ✓ docenti che, ai sensi del DM n. 331/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- ✓ docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedono l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi di titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero;
- ✓ docenti titolari su insegnamento curricolare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo sul sostegno, nell'ambito dello stesso grado di istruzione;
- ✓ docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
- ✓ docenti titolari su insegnamento curricolare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere, presso le istituzioni carcerarie o sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex-corsi serali);
- ✓ docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di scuola;
- ✓ docenti della scuola secondaria I grado che rientrano nelle categorie indicate negli articoli 43 e 44 della Legge n.270/1982 riguardanti rispettivamente i docenti di educazione fisica senza titolo e i docenti di educazione musicale;
- ✓ insegnanti tecnico-pratici non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al DPR n.19/2016, che possono essere utilizzati su posti disponibili ricorrendo le condizioni previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno;
- ✓ insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero in possesso di un titolo di studio che consenta l'accesso ad altra classe di concorso, sono utilizzati sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell'area di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante;
- ✓ docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti indicati nei commi 1 e 2 dell'art.3 del DM n.8/2011, riguardante la pratica musicale nella scuola primaria, che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
- ✓ docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell'esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale;
- ✓ personale titolare su provincia, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d'ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell'ambito di un unico grado di istruzione;
- ✓ personale docente che al termine delle operazioni di mobilità dovesse risultare ancora in esubero nazionale, e sia rimasto in carico alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d'ufficio ad una scuola al termine di tutte le operazioni previste anche in soprannumero.

UTILIZZAZIONE ATA

È possibile richiederla se:

- ✓ in soprannumero sull'organico dell'istituto di titolarità;
- ✓ restituiti ai ruoli ai sensi dell'art. 38 del C.C.N.I. sulla mobilità che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
- ✓ dichiarati idonei a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, svolgono mansioni di altro profilo comunque coerente;
- ✓ già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità;
- ✓ trasferiti a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario (nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti).

UTILIZZAZIONE PERDENTE POSTO – DOCENTI E ATA

OBBLIGO DI INSERIMENTO DELLA PRIMA PREFERENZA NEL MODELLO DI DOMANDA

Per l'anno scolastico 2024/25, può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a.s. 2016/2017 e successivi.

È obbligatorio indicare come prima preferenza l'istituzione scolastica di precedente titolarità.

Dopo l'espressione di tale preferenza è possibile, in subordine, indicare le scuole del distretto subcomunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune vicinore, nel rispetto delle relative tabelle.

L'indicazione dell'intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune.

La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità annulla le preferenze relative a scuole in altri comuni o altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità.

PRECEDENZE

Precedenze previste in ordine di priorità:

- I. **Personale con gravi motivi di salute in ordine di priorità (assegnazioni e utilizzazioni):**
 1. Personale non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);
 2. Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82).

- I. **Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità (solo utilizzazioni provinciali).**

- II. **Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative in ordine di priorità (assegnazioni e utilizzazioni):**
 1. Personale con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92 (**disabilità, anche non grave, +grado di invalidità di almeno il 67%**);
 2. Personale docente (**non necessariamente disabile**) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo;
 3. Personale appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92 (**disabilità grave** ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92).

- IV. **Assistenza in ordine di priorità (assegnazioni e utilizzazioni):**
 1. Assistenza al figlio/tutela legale/fratello-sorella disabile con connotazione di gravità;
 2. Assistenza al coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto disabile con connotazione di gravità;
 3. Assistenza al genitore disabile con connotazione di gravità;
 4. madre/padre con figli inferiori i 6 anni;
 5. madre/padre con figli inferiori i 12 anni (**solo assegnazioni interprovinciali**);
 6. Assistenza al parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado disabile con connotazione di gravità.

- V. - **Docenti: Personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo;**
- **Ata: Personale Dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del proprio profilo che svolge mansioni di altro profilo**

- VI. **Personale coniuge di militare o di categoria equiparata (solo assegnazioni)**

- VII. **Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali (solo assegnazioni)**

- VIII. **Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4.12.2017 (solo assegnazioni).**

PRECEDENZE – PRECISAZIONI ASSISTENZA

Le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria riferite **al punto IV** del CCNI, laddove si riferiscono a personale che può beneficiarne **in qualità di referente unico dell’assistenza** es.

- “uno dei fratelli o delle sorelle”,
- “solo figlio/figlia”,
- “unico parente o affine entro il secondo grado”

vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali, **senza poter più fare riferimento al criterio di unicità nell’assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità.**

Sono altresì inapplicabili, per sopravvenuta incompatibilità, le disposizioni che prevedono obblighi di autodichiarazione delle situazioni di esclusività o unicità.

PRECEDENZE

OBBLIGO DI INSERIMENTO DELLA PRIMA PREFERENZA NEL MODELLO DI DOMANDA

L’indicazione del codice sintetico del comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane) in cui si esercita la precedenza è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola).

La mancata indicazione del comune (o distretto sub comunale) in cui si esercita la precedenza **preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria, senza diritto di precedenza.**

Fanno eccezione le precedenze:

- ✓ n. I (non vedenti/emodializzati);
- ✓ n. III art. 21 legge 104/92 (personale con certificazione di handicap, anche non grave, e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie I, II e III della tabella A annessa alla Legge 648/1950).

Per tali precedenze non esiste alcun tipo di vincolo, né in riferimento alla provincia in cui esercitare il diritto della precedenza, né per il criterio con cui esprimere le preferenze all’interno del modulo domanda (es. non è obbligatorio, in nessun caso, esprimere il codice del comune di residenza).

ASSEGNAZIONI E UTILIZZAZIONI DSGA ED EX LSU

DSGA E COPERTURA DEI POSTI VACANTI E DISPONIBILI

- **EX LSU:** il personale ATA ex LSU assunto a tempo pieno e a tempo parziale può presentare domanda di assegnazione e utilizzo.
- **DSGA neo assunto da concorso ordinario:** può presentare domanda di assegnazione provvisoria.
- **DSGA:** La copertura dei posti vacanti o disponibili per l'intero anno scolastico avviene da parte dell'Ambito territoriale secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) ai funzionari, inquadrati nel ruolo di D.S.G.A. secondo il previgente ordinamento professionale, in situazione di esubero;
 - b) ai funzionari di cui all'articolo 57, comma 3, lettere a) e b) CCNL, sulla base dei criteri definiti con decreto ministeriale attuativo del medesimo disposto:
 1. svolgimento dell'incarico ad interim di Dsga nell'istituzione scolastica nell'anno scolastico più recente;
 2. titolarità di incarico di Dsga nell'istituzione scolastica nell'anno più recente;
 3. maggiore anzianità di servizio nell'area dei funzionari e EQ e/o nel precedente sistema di classificazione;
 4. titolarità in istituzione scolastica dello stesso ciclo o, relativamente al II ciclo, dello stesso ordine e tipologia della scuola richiesta per il maggior numero di anni;
 5. viciniorietà tra l'istituzione scolastica da assegnare e la sede dell'incarico di titolarità;
 6. maggiore anzianità anagrafica;
 - c) al personale inserito nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa;
 - d) ad assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure con diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;
 - e) ad altro personale di ruolo inquadrato nell'area degli assistenti amministrativi con priorità per il personale in possesso della II posizione economica e in subordine della I posizione economica;
 - f) al personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito.

Il personale di cui alle lettere d) ed e) è graduato sulla base delle tabelle allegate alla procedura valutativa per le progressioni verticali di cui al D.M. 74/2024.